

OGGETTO: domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI

Il sottoscritto/a

Nato a _____ il _____

e-mail _____ tel _____

cittadino italiano, di buona condotta morale, in possesso dei diritti civili,

di professione _____

residente a Lusìa Via _____ n. _____

in possesso del titolo di studio _____

Conseguito nell'anno _____ presso _____

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

CHIEDE

l'iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del documento di riconoscimento
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

Lusia,

IL RICHIEDENTE

Io sottoscritto (Cognome e nome)

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy, consegnata dall'incaricato contestualmente alla presente domanda/modulo, e autorizzo al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Taino,

firma

Legge 10 aprile 1951, n.287

Art.9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) **titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo**

Art.10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio **di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.**

Art.12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine.